



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza

PEC: cp-ponza@pec.mit.gov.it - PEI: ucponza@mit.gov.it - Tel. 0771/80027
Via Molo Musco, 7 - 04027 Ponza (LT)

ORDINANZA

(per n° e data vedasi stringa di registrazione in alto a sinistra)

Regolamento di sicurezza del Porto Romano di Ventotene

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ponza:

- VISTA:** l'Ordinanza n° 07/2007 del 20.01.2007 della Capitaneria di Porto di Gaeta recante la disciplina degli ormeggi in banchina e l'ingresso/uscita delle unità navali dal Porto Romano (altresì noto come Porto Vecchio) di Ventotene;
- VISTI:** i fogli prot. n° 5667 del 25.08.2018, 7215 del 26.07.2023 e 12709 del 06.12.2023 dell'Ufficio Locale Marittimo di Ventotene, la nota prot. n°3764 del 12.07.2023 del Sindaco di Ventotene ed il successivo riscontro prot. n° 7426 del 28.07.2023 di questo Comando dai quali emerge univocamente la condivisa necessità di uniformare ovvero aggiornare le varie procedure nel rispetto delle specifiche competenze e renderne così più agevole l'applicazione da parte della collettività e, per quanto strettamente connesso al Porto Romano, adeguarne la relativa regolamentazione alle mutate esigenze del traffico marittimo e della pesca locale predisponendo, ai fini della sicurezza e della vigilanza in ambito portuale, uno strumento normativo più capillare ed efficace;
- TENUTO CONTO:** del periodo successivo alla cristallizzazione dell'esigenza di aggiornare l'Ordinanza vigente, risultato indispensabile per maturare compiutamente le valutazioni necessarie alla predisposizione del presente provvedimento che, mantenendo inalterato o mirando ad aumentare il livello percepito ed effettivo nella sicurezza della navigazione e portuale, si pone l'obiettivo di garantire una ancor più efficiente disciplina della destinazione delle banchine e degli ormeggi;
- VISTA:** il parere tecnico-nautico espresso con la nota del Gruppo Unico degli Ormeggiatori delle Isola Pontine di Ponza e Ventotene, acquisita al prot. n°4416 del 19.05.2025;
- RITENUTO:** opportuno adottare, in via sperimentale, la seguente nuova regolamentazione in materia di ormeggi e disciplina degli specchi acquei e banchine all'interno del porto Romano di Ventotene che sia maggiormente rispondente alle effettive esigenze locali, al fine di predisporre un duraturo strumento ordinatorio a tutela della sicurezza della navigazione;
- VISTI:** il Codice della Nautica da Diporto ed il suo Regolamento d'attuazione nonché la discendente Ordinanza n.11 del 15.05.2024 di questo Circondario Marittimo con la quale è stato approvato il *"Regolamento di Disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Ponza"*;
- VISTI:** gli artt. 16, 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1 – Disciplina generale e destinazione delle banchine

1. Per motivi di sicurezza connessi al fondale presente, agli spazi di manovra necessari ad evolvere ovvero a raggiungere i diversi punti d'ormeggio, l'ingresso nel Porto Romano di Ventotene è riservato alle unità aventi lunghezza f.t. pari o inferiore a 13 metri.
2. La destinazione delle banchine all'interno del Porto Romano di Ventotene è disciplinata nel modo di seguito indicato e come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, facente parte integrante a tutti gli effetti di legge della presente. Il tratto di banchina antistante lo specchio acqueo contraddistinto con la lettera:
 - A. è destinato all'ormeggio di punta di unità da diporto al transito;
 - B. è destinato all'ormeggio di punta di unità da diporto al transito;
 - C. è interdetto all'ormeggio ed alla sosta;
 - D. è destinato all'ormeggio di fianco di unità da diporto al transito poste su di un'unica fila;
 - E. è destinato all'ormeggio di punta di unità da diporto dei residenti del Comune di Ventotene non adibite ad usi commerciali;
 - F. è destinato all'ormeggio di punta di unità da pesca;
 - G. è destinato all'ormeggio di punta di unità della Guardia Costiera e di altre FF.P.
3. Le scale e lo scivolo del Porto Romano possono essere occupati per il tempo strettamente necessario a consentire, rispettivamente, lo sbarco e l'imbarco di persone e le operazioni di alaggio e varo. Nelle rimanenti zone, indicate con griglia grigio e nera dell'allegata planimetria, non è consentito alcun tipo di ormeggio ovvero attività se non espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima di Ventotene.

Articolo 2 – Disciplina di dettaglio

1. Viste le specifiche peculiarità dei singoli tratti di banchina del porto Romano ed in considerazione dei motivi richiamati al comma 1. dell'articolo 1, l'ormeggio negli specchi acqueei di cui alle lettere "A" e "E" è consentito alle unità aventi lunghezza f.t. pari o inferiore a 10 metri.
2. Il transito di cui al comma 2. dell'articolo 1, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione:
 - nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, è da intendersi limitato a 48 ore continuative, rinnovabili per un ulteriore periodo di 24 ore nei casi di avaria all'unità;
 - nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile, è da intendersi limitato a 72 ore continuative, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità.
3. Per ragioni connesse alla sicurezza portuale e previa nomina di guardiania a bordo presso l'Autorità Marittima di Ventotene ai sensi dell'articolo 74 del Codice della Navigazione, le unità in disarmo potranno ormeggiare in banchina:
 - nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, per un intervallo massimo di 45 giorni continuativi;
 - nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile, per un intervallo massimo di 120 giorni continuativi.
4. Nelle more di un provvedimento di assegnazione esclusiva a cura dell'Ente Gestore, il tratto di banchina "E" è destinato all'ormeggio di unità da diporto non ad uso commerciale di proprietà di residenti dell'Isola di Ventotene che, in esito alle verifiche, sono autorizzate dall'Autorità Marittima di Ventotene, con cadenza e modalità da definire a cura del Comando,

anche in base alla disponibilità di spazi portuali.

Articolo 3 – Ingresso ed uscita dal porto Romano

1. Nello specchio acqueo esterno al Porto ed individuato dalla curva di raggio pari a 500 metri lineari, avente centro nel punto mediano della linea idealmente congiungente i due punti foranei dell'ingresso al Porto Romano, è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con gli usi del mare che risulti incompatibile con il regolare ingresso/uscita dal Porto Romano di Ventotene, inclusi la balneazione, la pesca, la sosta e l'ancoraggio.

Articolo 4 – Facoltà dell'Autorità Marittima

1. È facoltà dell'Autorità Marittima, per motivazioni connesse alla sicurezza della navigazione e portuale ovvero in presenza di particolari situazioni contingenti, disporre della fruizione degli specchi acqueei all'interno del Porto Romano in temporanea variazione delle disposizioni della presente Ordinanza.

Articolo 5 – Segnaletica

1. Al Comune di Ventotene è fatto obbligo di apporre idonea segnaletica orizzontale e verticale riportante i divieti e gli obblighi derivanti dal presente atto ordinatorio.

Articolo 6 – Disposizioni finali

1. L'entrata in vigore della presente Ordinanza abroga la previgente Ordinanza n° 07/2007 del 20.01.2007 della Capitaneria di Porto di Gaeta.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione nella sezione Ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.
3. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma del Codice della Navigazione e del Codice della Nautica da diporto, salvo che il fatto non integri la fattispecie di un diverso illecito amministrativo ovvero più grave reato.

Ponza, (vedasi data di sottoscrizione)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Dario NICOSIA

(Documento informatico firmato digitalmente)

